

692. — 1373, ind. XI, Marzo 3. — c. 159 (154). — Procura rilasciata da Marquardo patriarca d'Aquileia a Francesco del fu Rainieri da Udine, per la riscossione accennata nel n. 693.

Fatto in Udine. — Testimoni: i cavalieri Federico di Randegg maresciallo patriarcale e Simeone di Valvasone, Azzolino de' Gubertini dottor di leggi, Odorico del fu Andrea scrivano e Giovanni Suono camerlengo patriarcali. — Atti come al n. 652.

693. — 1373, ind. XI, Marzo 16. — c. 159 (154). — Il procuratore nominato nel n. 692, fa quitanza ad Ermolao Veniero e Bertuccio del fu Giovanni Loredano per duc. 656, gr. 6 e den. 1 pagatigli per la rata di Marzo ed altre della corrispon-sione accennata al n. 505.

Fatto come il n. 653. — Testimoni diversi già nominati nei documenti analoghi. — Atti Guglielmo del fu Filippo not. imp. e scriv. ducale.

694. — s. d. (1373, Marzo?), — c. 167 (162). — Condizioni della condotta di milizie ai servigi di Venezia. Ogni lancia avrà ducati 18 (al mese), il capo di dieci lance, 40; il comandante un ducato, più 40 duc. di prestito per ogni lancia e questi da scontarsi in tre mesi. Ai soldati arruolati si dà la paga d'un mese tosto fatta la *mostra*. La ferma è di 4 mesi, e di sei se lo Stato il volesse, con un mese di preavviso; finitala, i soldati saranno ricondotti a Venezia gratuitamente. I prigionieri e il bottino che faranno saranno dei militi; i fortilizi e i luoghi presi, dello Stato; a questo apparterran pure il signore di Padova o suo figlio (ed ogni altro principe e generale *) se venissero presi. I soldati avranno libero transito per lo Stato. Non si darà loro paga doppia o indennizzo per cavalli. Il capo di lancia dovrà avere: corazza (o giaco, panciera o petto), gambiere, cosciali, bracciali e barbuta; ogni cavaliere: panciera, guanti, spalla e cappello o cappellina inglese. I cavalli perduti siano rimessi entro otto giorni senza perdere la paga. Gli ammalati o feriti non perderanno la paga, i morti saranno rimpiazzati dal capo entro otto giorni senza perdere la paga. I cavalli e i ronzini saranno registrati. I soldati giureranno fedeltà, ubbidiranno al generale e ad altri capi, e potranno essere ripartiti in più luoghi. Nessun soldato attualmente in servizio di Venezia potrà essere arruolato. La mostra si farà dove e come vorrà la Signoria. Le milizie non potranno recar danno ad alcuno senza ordine della Signoria o de' suoi rappresentanti. I pedoni parteciperanno come è consueto agli utili delle fazioni alle quali prenderanno parte. I soldati giureranno di non combattere contro Venezia per 4 mesi dopo licenziati. La paga sarà data di mese in mese. È vietato l'inscrivere lo stesso uomo simultaneamente in più lance. Il connestabile sarà mallevadore pei militi, e questi per quello e pei loro compagni per le paghe e per tutto ciò che riceveranno dallo Stato.

(*) Aggiunto posteriormente.

695. — 1372 (*sic*, 1373), ind. XI, Aprile 8. — c. 178 (173). — Privilegio simile al n. 541, per Giorgio Lombardo del fu Pietro da Corfù.